

MESSAGGIO NOIPA 052 - Applicazione Indennità una tantum ex art. 31 d.l. n. 50 del 17 maggio 2022

L'indennità di cui all'art. 31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stata erogata con attività centralizzata sulla base dell'elaborazione dei dati in possesso del sistema, incrociati con quelli in possesso di INPS (ex. art. 36, comma 1, D.L. n. 73 del 21 giugno 2022) per la verifica dei codici fiscali di soggetti titolari di trattamenti di cui all'art. 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, ai quali l'indennità **è erogata direttamente da INPS**.

In particolare, in applicazione delle norme in oggetto il sistema NoiPA ha attribuito e riconosciuto l'indennità una tantum di 200 € secondo i seguenti criteri:

- per tutto il **personale dipendente** che, per **almeno una mensilità tra gennaio e giugno 2022**, comprensiva degli emolumenti stipendiali, degli eventuali accessori e/o arretrati, eventualmente riconosciuti anche su cedolini separati, ad esclusione di eventuali accessori liquidati fuori sistema NoiPA, abbia riconosciuti i criteri per beneficiare dell'esonero contributivo dell'0,80% (di cui al c.1 dell'art.121 della legge n. 234 del 2021) e cioè **non abbia raggiunto complessivamente nel mese di liquidazione un imponibile lordo previdenziale di 2.692 €**;
- non sono state oggetto di riconoscimento dell'una tantum da parte di NoiPA, le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022. Tuttavia se l'estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata;
- non sono stati oggetto di riconoscimento dell'una tantum, i dipendenti della scuola con contratti di **supplenza breve e saltuaria**, contratti di **supplenza temporanea** e i **volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco**.

Si ricorda che l'indennità si sostanzia in un'erogazione di somma netta in busta paga: **non ha impatto fiscale alcuno**, non è pensionabile, né rappresenta una detrazione e non è pignorabile. Per ogni specificazione in merito al diritto alla corresponsione dell'una tantum, nonché al soggetto erogatore e alle modalità di erogazione, si rimanda alla circolare dell'INPS n. 73 del 24 giugno 2022. La segnalazione dell'indennità attualmente non è possibile da operazioni on line, tuttavia è intenzione di questa Direzione aprire tale possibilità tesa a verifiche di casi puntuali da parte degli operatori rispetto a situazioni di erogazioni indebitamente effettuate, ovvero a casi di mancata corresponsione in favore di aventi diritto che possono essere sfuggite all'elaborazione massiva effettuata da centro per mancanza di informazioni di dettaglio. A tale scopo si forniranno al più presto indicazioni operative.

Si precisa che in base a quanto disposto dalla su citata legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), **sul cedolino di agosto 2022 è stato applicato a titolo di arretrato l'esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del lavoratore**, riferito al mese di luglio 2022.

Analogamente, si procederà nei prossimi mesi fino a gennaio 2023 al suddetto arretrato riferito al mese precedente. Infine, si evidenzia che il riconoscimento dell'esonero contributivo nelle mensilità da luglio a dicembre **non dà diritto**, allo stato attuale delle norme, al riconoscimento dell'una tantum di 200 euro (che è invece legato agli importi delle mensilità liquidate da gennaio a giugno). Verranno forniti a breve chiarimenti in merito all'applicazione **degli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a giugno 2022**.

27/07/2022